

## REGOLAMENTO

### **Il progetto associativo**

#### ART.1

Lo scopo primario dell'associazione consiste nell'impegno a favorire l'instaurazione di rapporti di conoscenza, scambio tecnico, scientifico, economico e di mutualità tra gli associati.

L'unione è finalizzata:

- a) mettere in contatto le associate in modo da scambiare idee, esperienze, problematiche, progetti con l'intento di riportare la persona al centro, in quanto risorsa utile e indispensabile per la crescita e lo sviluppo della propria attività, nel pieno rispetto della libera imprenditorialità.
- b) a organizzare incontri fra gli associati, da tenersi periodicamente, dove è possibile dialogare in maniera conviviale, pubblicizzare il proprio impegno ed i risultati raggiunti, in modo da valorizzare le attività svolte.
- c) incentivare rapporti di collaborazione, di sostegno e di aggregazione fra gli associati medesimi; un'occasione per conoscere ed accogliere i nuovi soci.
- d) l'alimentazione finanziaria di un fondo, tramite attività di raccolta fra gli associati e dal quale trarre aiuti per imprese in temporanea difficoltà. Ogni forma di solidarietà prevede l'approvazione formale della Commissione di Solidarietà.
- e) L'istituzione di una scuola permanente d'impresa finalizzata alla formazione costante degli imprenditori e lavoratori autonomi associati.
- f) Alla cooperazione con altre associazioni, Enti pubblici e privati sia a livello nazionale e internazionale in progetti finalizzati allo sviluppo e crescita delle imprese.

## ART.2

Le comunicazioni di riunioni, incontri vengono comunicate alle associate con 20 giorni di anticipo dalla data fissata. L'associata che intende partecipare ha l'obbligo di comunicare la propria partecipazione onde permettere una efficace organizzazione dell'evento. Ogni partecipante può estendere l'invito a tre neo associate e due ospiti. L'evento potrà essere rinviato e/annullato in mancanza di un numero minimo di adesioni.

## Art.3

Ad ogni riunione ed evento è richiesta la partecipazione dei membri degli organi sociali. L'assenza ingiustificata per tre volte consecutive fa decadere i membri dall'incarico.

## ART. 4

Ogni prestazione di terzi, comprese gli interventi e le docenze e/o ogni qualsiasi forma di collaborazione nei confronti dell'Associazione è gratuita. Viene riconosciuto il solo rimborso delle spese sostenute.

## ART.5

In considerazione della totale assenza di una sede sociale per la partecipazione ad eventi e riunioni gli associati che vi partecipano dovranno versare un contributo, stabilito di volta in volta dal Comitato esecutivo. Tale contributo (suddiviso fra tutti i partecipanti) andrà a coprire le spese sostenute (pranzi, cene- break coffee-costo della location-dispense e materiale didattico ecc). Dopo ogni evento, ciascun associata avrà a disposizione il resoconto delle spese sostenute.

## ART.6

E' vietata da parte degli associati o di terzi la vendita di beni e servizi durante le riunioni, eventi o convegni, è ammessa la sola distribuzione gratuita dei prodotti e la presentazione dei servizi offerti dagli associati.

## ART.7

Gli scambi e le collaborazioni fra le associate devono essere improntati sulla correttezza e serietà imprenditoriale. L'Associazione declina ogni responsabilità per comportamenti scorretti e illegali. Qualsiasi comportamento o azione non conformi allo spirito dell'Associazione deve essere segnalato al Comitato esecutivo, il quale in seduta e con la maggioranza dei votanti, delibera l'esclusione dell'associata. Detta esclusione viene portata a conoscenza di tutte le associate, rimanendone segrete le motivazioni.

#### ART.8

I componenti della Commissione di Solidarietà vengono scelti dai Componenti il Consiglio di Amministrazione. La Commissione di Solidarietà è composta da quattro a otto membri di cui uno scelto fra i Componenti del Consiglio di amministrazione.

#### ART. 9

L'associazione potrà usufruire di beni e servizi offerti gratuitamente o a prezzi inferiori a quelli di mercato da realtà private, riconoscendoli come sovvenzioni.